

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

I.S.I.S. "ATTILIO ROMANO"- NAPOLI
Prot. 0004470 del 18/05/2020
(Uscita)

“ATTILIO ROMANÒ”


VIA MIANO 290 – 80145 NAPOLI

Datore di Lavoro
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Paola

Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione
Ing. Raffaele Garramone

Medico Competente
Dott.ssa Francesca Cimmino

Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza
Prof.ssa Nunzia De Leva
Coll. Scol. Enrico Garbucci
Ass. Tec. Antonio Simonetti



Elaborato

Revisione n°00/2020

**PROCEDURA DI SICUREZZA
AZIENDALE ANTI-COVID**

Data 18.05.2020



INDICE

PREMESSA

1. TERMINI E DEFINIZIONI – RISCHI PREVALENTI – AZIONI E MODALITÀ
2. RIFERIMENTI
3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA
4. STRATEGIE DI PREVENZIONE
5. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO E CONCLUSIONI
6. RACCOMANDAZIONI FINALI

PREMESSA

Il presente documento viene emesso dal Datore di Lavoro per adempiere alle sue responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto, a seguito della pandemia da Covid-19 verificatasi, egli ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente derivante da un'eventuale esposizione al suddetto agente biologico.

In particolare, la presente "Procedura di Sicurezza Aziendale Anti-Covid" è stata condivisa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed include anche le procedure di accesso delle ditte esterne all'interno degli ambienti dell'Istituto.

Il presente documento è accompagnato sempre dalla chiara indicazione dell'indice di revisione chiaramente riportato nell'intestazione. Ogni modifica del presente protocollo ne comporterà una nuova emissione. L'Istituto assume il presente protocollo scolastico di regolamentazione quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali ed il Governo.

Il rischio da contagio da Covid-19 in occasione di lavoro, come indicato all'interno del Documento tecnico dell'INAIL, può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

1. TERMINI E DIFINIZIONI – RISCHI PREVALENTI – AZIONI E MODALITÀ

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

RISCHI PREVALENTI


I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

AZIONI E MODALITÀ

Un **nuovo Coronavirus** (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il **nuovo Coronavirus** (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).



2. RIFERIMENTI

Con la redazione del presente documento, il Datore di Lavoro attua le linee guida del Ministero della Salute e i provvedimenti normativi e tecnici seguenti:

- Circolare n. 543 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020;
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” e successive disposizioni attuative tra le quali è previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile per i datori di lavoro la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 Regione Campania “Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19”;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Indicazioni Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 89 del 13 marzo 2020;
- Protocollo di regolamentazione condiviso con le parti sociali sottoscritto in data 14 marzo 2020, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, che in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Documento tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O'NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- **esposizione**

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);

1 = probabilità medio-bassa;

2 = probabilità media;

3 = probabilità medio-alta;

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **prossimità**

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**


1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Al settore lavorativo dell'Istruzione, Codice ATECO 2007 P, l'INAIL ha attribuito la Classe di Rischio medio-basso (colore giallo).

4. STRATEGIE DI PREVENZIONE

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.

Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione rese necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL.

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

Il presente protocollo va ad integrare il Documento di valutazione dei rischi mediante l’adozione di una serie di azioni atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure possono essere così classificate:

- Misure organizzative;
- Misure di prevenzione e protezione;
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio.

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione dei turni, e dei processi produttivi.

a) Gestione degli spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni e così via.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative, come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie, nel caso dovessero essere necessarie (mobilio, ed al limite pannelli in plexiglass).

In ogni caso, dove possibile, vanno ridotti i tempi di sosta all'interno degli spazi comuni e di passaggio ed il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Per i servizi igienici, deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione, nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, oltre che nel rispetto delle indicazioni esistenti.

Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.

b) Modalità di ingresso nell'edificio scolastico

Ingresso di alunni e loro genitori

In questo periodo, l'attività didattica è svolta a distanza, pertanto, l'ingresso degli alunni e dei loro genitori è contingentata alle reali necessità di essi, e solo per adempimenti che non possono essere svolti in maniera diversa.

Le persone che accedono devono in ogni caso rispettare le seguenti misure:

- distanza di 1 metro dal paziente;

- utilizzo della mascherina, senza la quale non si potrà accedere all'interno dell'edificio scolastico;
- obbligo di igiene delle mani, utilizzando gli appositi dispenser all'ingresso con disinfettante per mani a base alcolica con concentrazione di alcool di almeno il 60% (tipo amuchina e similare).

Il personale addetto alla sorveglianza dell'ingresso è tenuto a far rispettare tale disposizione. All'interno dell'istituto è consentito l'accesso solo a persone autorizzate. Le persone non autorizzate devono essere allontanate. Le persone non autorizzate non possono accedere all'interno dei locali dell'istituto.

Ingresso fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate le seguenti procedure:

- l'accesso dei fornitori, a qualunque titolo, dovrà avvenire solo con impiego obbligatorio di mascherine per i propri dipendenti, previo allontanamento degli stessi;
- l'accesso dei fornitori deve essere limitato allo stretto necessario e in ogni caso ridurre, dove possibile, il numero delle maestranze compresenti o ripartizione su più turni delle attività, ove necessario, per garantire le distanze previste;
- gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, quando possibile;
- non è consentito ai fornitori l'accesso agli uffici amministrativi o agli altri locali, se non per motivi strettamente necessari o connessi alla fornitura ed in ogni caso preventivamente concordati con il referente con il quale il fornitore abitualmente si interfaccia;
- è fatto divieto ai fornitori intrattenersi nei locali dell'edificio scolastico, se non per motivi strettamente necessari;
- per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro;
- per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su impianti tecnici e parti dell'edificio scolastico, prima dell'ingresso nei locali del fabbricato, il personale addetto allo svolgimento delle suddette attività, dovrà compilare, sotto la propria responsabilità penale, ai sensi del DPR 445/2000, ed inviare debitamente firmato, il modulo di autorizzazione all'accesso nell'I.S.I.S. "Attilio Romanò", in cui sono riportate informazioni preliminari quali:
 - Assenza di misure di quarantena e sintomi febbrili da parte del proprio personale dipendente;
 - Avvenuta formazione ed informazione del proprio personale in relazione alle misure igieniche e comportamenti da adottare (distanza, lavaggio mani, ecc);
 - Chiara indicazione e delimitazione degli ambienti di lavoro nei quali il personale del fornitore potrà accedere e/o operare.

Tale modulo di autorizzazione dovrà essere compilato anche da tutte le ditte appaltatrici della Città Metropolitana di Napoli stabilmente autorizzate allo svolgimento di attività lavorative all'interno dell'edificio scolastico, nonché da eventuali organizzazioni terze che, a qualunque titolo accedono ai locali dell'edificio. I moduli di autorizzazioni dei fornitori sono custoditi dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico.

c) Organizzazione e orario di lavoro

Al fine di ridurre il contatto sociale all'interno dell'Istituto, si adotteranno soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l'articolazione dell'orario di lavoro, sia le attività didattiche ed i processi produttivi, limitando anche la necessità di trasferte.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.

Per quanto possibile, e solo su autorizzazione del datore di lavoro, potranno essere consentite modalità di lavoro in smart working anche in funzione dell'evolversi dell'emergenza e delle disposizioni impartite dalle autorità. Dove possibile, si potranno organizzare le attività di alcuni reparti (es. amministrativi) su turnazioni per evitare assembramenti.

Lo svolgimento di attività informative e formative per il personale sarà comunicato all'albo con appositi avvisi, che conterranno anche le indicazioni su come dette attività saranno svolte.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Potranno svolgersi riunioni straordinarie presso l'auditorium o all'interno dei locali aventi superfici più elevate, purché siano svolte in piccoli gruppi di persone, opportunamente distanziate tra di loro.

Analizzando le attività lavorative da svolgersi e la disponibilità dei lavoratori, nella fase di transizione, alcuni lavoratori potranno essere collocati nello svolgimento di altre attività, dopo aver svolto un'analisi dei processi, con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzazione, ove possibile, delle forme di lavoro a distanza e modulando, anche con l'utilizzo di tecnologie innovative, l'articolazione stessa del lavoro.

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità che si è rivelata, pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio, una soluzione efficace che, nell'ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica amministrazione, ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso

tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell'epidemia. L'utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell'uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.

Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

a) Informazione e formazione

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

È quindi imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi.

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.

L'Istituto deve restare, per quanto possibile, un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. L' Istituto, all'ingresso principale, in tutte le bacheche di piano, informa i lavoratori e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle autorità, consegnando e affiggendo nei punti maggiormente visibili, apposite schede informative. In particolare, le informazioni riguardano:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, nonché la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente

laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo;

- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- L'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- L'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani;
- L'impegno al rispetto dei dieci comportamenti da seguire:
 - 1) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
 - 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - 3) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - 4) Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce; se non si ha un fazzoletto, si usa la piega del gomito;
 - 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;
 - 6) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - 7) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate;
 - 8) I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
 - 9) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
 - 10) In caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il medico di famiglia e seguire le sue indicazioni.

In particolare, gli obblighi innanzi citati, relativamente all'informazione del medico di famiglia e dell'autorità sanitaria, oltre che di rimanere al proprio domicilio, in presenza di stato influenzale, sono indicati all'interno del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, all'articolo 1, lettere h) e i).

Si conviene quindi, che la disposizione delle postazioni di lavoro nell'ambito dell'accettazione e degli uffici amministrativi rispetti dette distanze. L'accesso agli uffici amministrativi da parte di personale non amministrativo sarà possibile solo in situazioni di oggettiva necessità, diversamente l'accesso sarà vietato.

b) Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal

Ministero della Salute e dall'ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l'intera popolazione.

Pertanto, in più punti dell'Istituto devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (compreso tastiere, schermi touch, mouse) e delle aree comuni, nonché la sanificazione periodica.

Gli impianti di trattamento dell'aria saranno spenti e, allorquando impossibile per condizioni meteorologiche particolari, i filtri dell'aria di ricircolo saranno puliti in base alle indicazioni fornite dal produttore, provvedendo tuttavia a mantenere bassi i livelli di ventilazione.

Le informazioni dicono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio.

A riguardo della pulizia e della sanificazione nei locali scolastici, bisogna seguire le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22 febbraio 2020. In particolare:

“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.”.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti di essersi sottoposto al tampone e di aver avuto esito negativo, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

c) Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie

I lavoratori utilizzeranno mascherine chirurgiche, come normato dal D.L. n.9/2020, all'articolo 34, in combinato con il D.L. n. 18/2020, all'articolo 16, comma 1.

L'articolo 34, comma 3, del D.L. n. 18/2020, afferma:

“In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.”

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

d) Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbidità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età maggiore di 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta

giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione" (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 41, comma 2, lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell' emissione del giudizio di idoneità.

e) Contatti con casi sospetti

Nell' ipotesi ove, durante l' attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si provvede a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Pertanto, vanno rafforzate all'interno dell'Istituto, tutte le misure di igiene già richiamate, ma alla data odierna, non è attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro.

Nel caso il lavoratore dovesse manifestare difficoltà e se la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°C, la persona sarà momentaneamente isolata e fornita di mascherina, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Nel caso un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria; l'Istituto procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nell'Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'Istituto, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

5. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO E CONCLUSIONI

Il presente protocollo è reso disponibile oltre che al RLS anche alle rappresentanze sindacali. Tutti sono tenuti al rispetto e alla verifica delle regole ivi introdotte. Eventuali integrazioni potranno essere proposte da tutte le parti interessate. Ogni aggiornamento del protocollo dovrà essere tracciabile.

Le indicazioni riportate all'interno del presente protocollo non annullano ma integrano tutte le procedure di prevenzione e protezione adottate e distribuite dal Servizio di prevenzione e protezione.

6. RACCOMANDAZIONI FINALI

L'andamento dell'epidemia, che sta dimostrando l'efficacia delle misure contenitive, necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima istanza.

Lo studio epidemiologico di popolazione di sieroprevalenza, che conterrà elementi conoscitivi anche rispetto alle variabili occupazionali, fornirà un importante ulteriore contributo all'analisi di contesto.

Il presente protocollo è finalizzato a fornire le indicazioni essenziali da seguire, per lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dell'Istituto, a seguito dell'epidemia da Covid-19 e il modello di analisi di rischio proposto evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:

- l'analisi di processo lavorativo nell'ottica del **distanziamento sociale** fra i lavoratori;
- il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica, che richiede la corretta applicazione della misura preventiva di **igiene delle mani**, che può ridurre il rischio di infezione (si raccomanda di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nell'Istituto);
- il **coinvolgimento di terzi** nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nei locali dell'edificio scolastico.

SITO DEDICATO E NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il [numero di pubblica utilità 1500](tel:1500).